Stralcio delle cartelle esattoriali 2021: le indicazioni dell'Agenzia Entrate

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 27 Settembre 2021

Vediamo quali sono le cartelle esattoriali che beneficeranno dello stralcio come previsto dal Decreto Sostegni: ricordiamo che si tratta di debiti relativi agli anni 2000 - 2010 e che, per l'accesso allo stralcio, rileva la data di affidamento del carico e non quella di notifica della cartella.

L'articolo 4 del Decreto Sostegni ha introdotto lo **stralcio dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione**, prevedendo l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, **fino a 5mila euro**, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione (a nulla rilevando quindi la data di notifica) **da 1/1/2000 al 31/12/2010**.

Stralcio delle cartelle: per quali è possibile lo stralcio

I debiti devono riferirsi:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- alle **persone fisiche** che hanno percepito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30mila euro**, oppure
- ai soggetti **diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito **imponibile fino a 30mila euro**.

Le informazioni dall'Agenzia Entrate relative allo stralcio delle cartelle 2021

Con la circolare n. 11/2021, l'Agenzia ha avuto modo di indicare delle informazioni che possono essere interessanti per i destinatari.

Per quanto riguarda gli aspetti oggettivi

- Nello stralcio **rientrano** i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore (salve le eccezioni che diremo di seguito), e quindi anche i debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti, ("*rottamazione-ter*", "*saldo e stralcio*" e "*riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione*"); rientrano altresì i carichi originariamente di importo superiore a 5mila euro, ma che, al 23 marzo 2021, sono risultati al di sotto di tale soglia.
  Non trova, invece, applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/Ce e n. 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio Ue (rispettivamente del 7 giugno 2007 e del 26 maggio 2014), e all'Iva riscossa all'importazione.

- Il valore del **limite di 5mila euro** è calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, ad eccezione dunque degli aggi di riscossione, degli interessi di mora e delle eventuali spese di procedura; lo stesso limite è determinato in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento (non quindi con riferimento all'importo complessivo della stessa).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- Qualora si volesse **verificare che uno o più debiti rientrino nello stralcio**, è possibile farlo sul sito internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia.
  E' altresì possibile stampare i moduli di pagamento per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi potenzialmente oggetto di stralcio.

Per quanto attiene gli aspetti soggettivi, ossia il limite di 30mila €

Per le **persone fisiche** sono applicate le regole previste per la determinazione del "*reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali*".

In particolare, si tiene conto dei redditi imponibili ai fini Irpef (reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili) e di quelle tipologie di reddito che, comunque, rilevano ai fini agevolativi per espressa previsione normativa, quali i redditi assoggettati alla cedolare secca e all'imposta sostitutiva del regime forfetario.

Occorrerà dunque prendere in considerazione le Certificazioni uniche 2020 e le Dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate al 14 luglio 2021, tranne quelle che non contengono quadri significativi.

In caso di presenza, per lo stesso contribuente, sia di dichiarazioni modello 730 sia di Redditi PF, si tiene conto dell'**ultima dichiarazione pervenuta**.

Ovviamente, in assenza di modello dichiarativo, rilevano le Certificazioni uniche.

Per i redditi di lavoro autonomo, si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le Certificazioni valide presentate per il soggetto percipiente. Più precisamente, il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

I debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente.

L'intervenuto annullamento dei debiti è verificabile attraverso la consultazione della propria situazione debitoria.

Lunedì 27 Settembre 2021

a cura di Danilo Sciuto

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D